



Allegato 1 – Alla DCC n.99 del 24.06.2024 – Pubblicata in albo pretorio prot. 120897 del 16.07.2024

Regolamento comunale

Disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni

(Approvato con DCC n.99 del 24/06/2024)



Indice

Art.1 – Ambito di applicazione	3
Art.2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Disposizioni comuni	4
Art. 4 - Apparecchi sonori per intrattenimento in strutture non dedicate	5
Art. 5 - Piccoli spettacoli musicali in strutture non dedicate	6
Art. 6 – Manifestazioni e Spettacoli.....	7
Art. 7 - Manifestazioni e spettacoli temporanei	8
Art. 8- Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 ore.....	8
Art. 9 - Disposizioni transitorie	9
Art. 10 - Sanzioni	9
Art. 11 – Entrata in vigore	10



Art.1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.50, comma 7-ter del D.Lgs. 267/2000, in conformità con le norme di cui al TULPS e del regolamento attuativo del TULPS, nonché con le disposizioni in materia di acustica (in particolare, Legge 26 ottobre 1995, n. 447) e del commercio (in particolare: LR 10/2014)
2. Sono disciplinati dal presente Regolamento:
 - a) l'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi, nei circoli privati, negli esercizi commerciali e nelle loro pertinenze, comprese le aree pubbliche e/o in concessione di occupazione di suolo pubblico, e utilizzati a scopo di trattenimento nonché in occasione dello svolgimento di spettacoli, eventi e manifestazioni, in grado di produrre emissioni acustiche;
 - b) gli spettacoli e le esibizioni, comprese le esibizioni vocali e corali senza utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti, che possono determinare emissioni acustiche, sia in strutture non dedicate che in strutture dedicate;
 - c) gli spettacoli e le manifestazioni non musicali, ma comunque in grado di produrre emissioni acustiche.

Art.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **«emissione acustica»**: ogni emissione sonora generata da una sorgente, fissa o mobile, posta all'intero o all'esterno, potenzialmente in grado di determinare inquinamento acustico in un ambiente abitativo;
 - b) **«inquinamento acustico»**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, oltre i limiti di immissione acustica in relazione alla relativa classificazione acustica, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - c) **«valore limite di emissione»**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
 - d) **«valore limite di immissione»**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori
 - e) **«classificazione acustica»**: la zonizzazione del territorio come definita nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 307 del 15.12.2008;
 - f) **«ambiente abitativo»**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
 - g) **«tecnico competente»**: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di



- risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, avente i requisiti stabiliti al Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
- h) **«spettacolo»**: l'esibizione in grado di produrre emissioni acustiche (vocali o per mezzo di strumenti, apparecchi o impianti) svolta in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo privato esposto al pubblico, in cui il pubblico assiste in maniera passiva (es. rappresentazione teatrale, concerto ecc..) o attiva (es. cori, karaoke);
 - i) **«manifestazione»**: l'esibizione diversa dallo spettacolo, ma comunque in grado di produrre emissioni acustiche (vocali o per mezzo di strumenti, apparecchi o impianti) svolta in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo privato esposto al pubblico, in cui il pubblico assiste (es. rappresentazioni teatrali, feste popolari, sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive ecc..);
 - j) **«trattenimento»**: attività musicale o di spettacolo effettuata al fine di intrattenere ed allietare gli avventori in un locale non specificamente destinato ad attività musicale o di spettacolo;
 - k) **«strutture non dedicate»**: gli esercizi pubblici, i circoli privati, gli esercizi commerciali, le strutture sportive e ricreative, le loro pertinenze interne e esterne, comprese le aree in occupazione di suolo pubblico, ove si svolge l'evento di trattenimento o si diffonde musica di sottofondo, non destinati specificatamente alle manifestazioni di musica o spettacolo e non soggetti all'autorizzazione di cui all'art.68 TULPS;
 - l) **«strutture dedicate»**: i locali da ballo, le discoteche, i teatri, gli auditorium, i circoli privati, sia all'interno che all'esterno, realizzati specificatamente allo scopo e autorizzati ai sensi dell'art.68 del TULPS;
 - m) **«TULPS»**: il RD 18 giugno 193, n.773, "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*";
 - n) **«Regolamento di esecuzione del TULPS»**: il RD 6 maggio 1940, n. 635, "*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*";
 - o) **«Commissione di Vigilanza»**: La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141 e seguenti del RD 6 maggio 1940, n. 635, "*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*";
 - p) **«Suape»**: Lo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia di cui al DPR 7 settembre 2010, n.160.

Art. 3- Disposizioni comuni

1. Il funzionamento degli apparecchi e/o strumenti riproducenti musica deve essere tale a che i suoni e i rumori non rechino disturbo alla pubblica quiete e comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 del Regolamento Edilizio, in caso di attività musicali all'interno dei



locali, è vietato l'utilizzo di apparecchi fissi per la diffusione di musica di intrattenimento verso l'esterno dei locali medesimi. Negli spazi esterni privati e pubblici o ad uso pubblico, concessi in occupazione, per la diffusione di musica di intrattenimento dovranno essere utilizzati diffusori con caratteristiche tecniche tali da limitare la diffusione sonora nelle aree circostanti.

2. per lo svolgimento delle attività musicali di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, i titolari dei pubblici esercizi dovranno munirsi della valutazione di impatto acustico da sottoporre al parere dell'Ufficio Ambiente del Comune. Una copia, corredata del suddetto parere, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle Autorità di controllo.
3. Il titolare delle attività di cui al presente Regolamento ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori, durante la permanenza nei locali e all'uscita dagli stessi, nonché nelle relative pertinenze, non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.
4. Le valutazioni di impatto acustico, redatte nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 2 del 18/02/2015, devono essere a firma di un tecnico competente in acustica iscritto all'elenco nazionale ENTECA. Restano salvi gli obblighi per i gestori previsti dal D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215.
5. Le strutture all'aperto destinate allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, devono essere dotate di apparecchiature elettroacustiche ad uso specifico, corredate di idonei sistemi di limitazione acustica, da utilizzare in tutti i casi di diffusioni sonore.
6. Eventuali deroghe delle limitazioni modali e temporali previste dal presente Regolamento, possono essere concesse dal Sindaco in occasione di eventi e/o festività particolari.

Art. 4- Apparecchi sonori per intrattenimento in strutture non dedicate

1. Nei locali degli esercizi pubblici, dei circoli privati e loro pertinenze, il funzionamento di apparecchi radio, lettori CD, televisivi, juke-box, utilizzati per diffondere musica soffusa, funzionale unicamente ad allietare e rendere meno monotona la permanenza del pubblico nel locale, è consentito nei seguenti orari:
 - al chiuso: dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, mantenendo all'interno un livello sonoro non disturbante, evitando inoltre che la musica sia percepita all'esterno;
 - all'aperto: dalle ore 18.00 alle ore 24.00; nelle giornate di venerdì e sabato e limitatamente al periodo 1 giugno-30 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 1.00 del giorno successivo;

Le suddette limitazioni di orario non si applicano agli apparecchi televisivi che potranno funzionare fino all'ora di chiusura dell'attività, a condizione che non siano utilizzati allo scopo di diffondere musica.



2. Il funzionamento degli apparecchi non soggetti a specifica autorizzazione di cui al presente articolo, dovrà avvenire senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di spettacolo o trattenimento pubblico, e in particolare:
 - a) senza il pagamento di biglietto di ingresso
 - b) senza aumento nei costi delle consumazioni
 - c) senza la pubblicizzazione dell'attività musicale, tramite stampa e diffusione, di locandine, manifesti e volantini, se disgiunta dalla pubblicizzazione inerente l'attività principale dell'esercizio commerciale; è consentita l'esposizione di locandina su porte e vetrine del locale.Ove ricorra uno dei suddetti elementi, l'esercente dovrà munirsi di licenza di cui agli art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I negozi ed i centri commerciali che diffondono musica durante gli orari di apertura al pubblico devono mantenere all'interno un livello sonoro non disturbante e devono evitare che la musica sia percepita all'esterno.

Art. 5- Piccoli spettacoli musicali in strutture non dedicate

1. La diffusione di musica attraverso l'effettuazione sistematica di audizioni musicali, con o senza elementi dal vivo (es. piano bar con la presenza massima 3 componenti/musicisti, musica mixata da DJ, karaoke e simili) caratterizzano tale attività come elemento di attrattiva supplementare a quella di somministrazione, senza modificazioni dello stato dei luoghi.
2. Le manifestazioni disciplinate dal presente articolo, comunque e sempre complementari rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno avvenire senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di spettacolo o trattenimento pubblico, e in particolare:
 - a) senza il pagamento di biglietto di ingresso
 - b) senza aumento nei costi delle consumazioni
 - c) senza la pubblicizzazione dell'attività musicale, tramite stampa e diffusione, di locandine, manifesti e volantini, se disgiunta dalla pubblicizzazione inerente l'attività principale dell'esercizio commerciale; è consentita l'esposizione di locandina su porte e vetrine del locale.
 - d) senza apportare modifiche di qualsivoglia natura che comportino una variazione non consentita all'attività prevalente del locale (non rientra tra le modifiche non consentite la diversa distribuzione di tavoli, sedie ed altri arredi già presenti all'interno del locale purché ciò non costituisca modifica dell'attività esercitata);
 - e) senza installare alcuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico oltre quelle già presenti per l'attività ordinaria;
 - f) senza l'installazione di strutture che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo quali pedane o palchi;



g) nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, ovvero il titolare e/o gestore dell'esercizio deve accertarsi di aver presentato al Comune, in sede di SCIA, una valutazione di impatto acustico.

Over ricorra uno dei suddetti elementi, da a) a f), l'esercente dovrà munirsi di autorizzazione di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le manifestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- al chiuso: dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, mantenendo all'interno un livello sonoro non disturbante e evitando inoltre che la musica sia percepita all'esterno;
- all'aperto: dalle ore 17.00 alle ore 24.00; nelle giornate di venerdì e sabato e limitatamente al periodo 1 giugno-30 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 1.00 del giorno successivo.

Art. 6 – Manifestazioni e Spettacoli

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo, così come individuate e disciplinate dalla Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015 e relativo Regolamento di attuazione n. 2 del 18/02/2015, (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive) nonché gli spettacoli ed i trattenimenti svolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, ecc.) sia al chiuso che all'aperto, sono attività soggette al rilascio di titolo autorizzatorio specifico ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali autorizzazioni, da richiedere almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, verranno rilasciate a seguito di regolare collaudo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, laddove prevista, nonché nel rispetto della Legge Regionale sopra citata e di tutte le altre norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.
2. Le manifestazioni e gli spettacoli di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo:

- all'interno di luoghi non dedicati: (ad esempio palazzetto dello sport) fino alle ore 01:00 e devono evitare che la musica sia percepita all'esterno;
- all'aperto: fino alle ore 24.00; nelle giornate di venerdì e sabato e limitatamente al periodo 1 giugno-30 settembre, fino alle ore 1:00 del giorno successivo.

Manifestazioni e spettacoli in strutture destinate:



- nei locali al chiuso: nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 05.00 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle ore 03.00 del giorno successivo e devono evitare che la musica sia percepita all'esterno;
- all'aperto: nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 4.00 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Resta salva la facoltà della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli valutare l'eventuale riduzione di orario degli spettacoli proposti, sia al chiuso che all'aperto, in funzione delle valutazioni di impatto acustico legate alla localizzazione della struttura destinata o ad altre specifiche caratteristiche dell'evento.

3. Luna park, circhi ed attività assimilate soggette ad autorizzazione, possono svolgere l'attività dalle ore 15:00 alle ore 24:00 previa presentazione della valutazione di impatto acustico con le modalità previste dal successivo articolo 8.
4. Come previsto dalla normativa vigente, le strutture destinate non possono essere realizzate nelle aree individuate come Classe I e Classe VI dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 307 del 15/12/2008.

Art. 7- Manifestazioni e spettacoli temporanei

1. Secondo quanto disposto da Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015 e dal Regolamento di attuazione n. 2 del 18/02/2015, per le manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici.
2. Per manifestazioni temporanee si intendono attività della durata massima di dieci giorni consecutivi.
3. Fermo restando il potere del Sindaco a rilasciare specifiche deroghe in caso di particolari eventi e/o manifestazioni, non è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti acustici consecutive allo stesso richiedente, e comunque non oltre tre nel corso dell'anno solare.
4. Nel caso vengano proposte più manifestazioni nello stesso sito, è necessario far intercorrere almeno sette giorni tra ogni autorizzazione in deroga.

Art. 8- Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 ore.

1. Per l'esercizio di una attività di trattenimento e pubblico spettacolo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 ore dal giorno d'inizio, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS è sostituita dalla segnalazione di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., da presentare attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);
2. Alla SCIA di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti:



- Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno eventualmente utilizzate, la capienza del locale e disponibilità dello stesso;
- Documentazione previsione dell'impianto acustico redatto da un tecnico competente in acustica;
- Dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;
- Certificato di prevenzione incendi, se richiesto per legge;
- Asseverazione certificata/relazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato per la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 141, comma 1 reg. TULPS.

Art. 9- Disposizioni transitorie

1. Per quanto attiene alle autorizzazioni – ove previste ai sensi dell'art.68 del TULPS – precedentemente rilasciate, per gli aspetti eventualmente contrastanti con il presente Regolamento, i competenti uffici comunali avvieranno idonea procedura di modifica o nuovo rilascio dei titoli autorizzatori, previa istanza da parte del gestore, al fine di dare piena esecuzione al disposto del presente Regolamento. Nelle more del rinnovo autorizzativo, le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono prevalenti rispetto alle autorizzazioni rilasciate.
2. Le valutazioni di impatto acustico, laddove non siano state apportate modifiche ai locali o agli impianti di emissione sonora, mantengono validità purché non antecedenti all'anno 2017 e munite di presa d'atto dell'Ufficio Ambiente del Comune. Le valutazioni effettuate precedentemente al 31.12.2017 dovranno essere rinnovate e inviate al Comune di Terni, tramite SUAPE o secondo modalità alternative indicate dagli uffici, entro il 31.12.2024, anche tramite autocertificazione attestante che non sono state apportate modifiche al locale o agli impianti tali da determinare la necessità di una nuova valutazione di impatto acustico.

Art. 10- Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente nelle specifiche materie (es: disturbo alla quiete pubblica, inquinamento acustico, occupazione abusiva di suolo pubblico, attività abusiva di pubblico spettacolo ecc...), chiunque viola le prescrizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
 - da € 80,00 a € 480,00 per tutte le violazioni.
2. L'Autorità comunale competente può procedere alla riduzione dell'orario di apertura del locale o della durata della manifestazione, nonché alla revoca della concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche allorché la violazione venga accertata in dette aree di occupazione.
3. Nel caso venga accertata la reiterazione, nell'arco di centottanta giorni, del mancato rispetto degli orari previsti dal presente Regolamento, l'Amministrazione comunale dispone la chiusura del pubblico esercizio nel primo fine settimana utile, dal venerdì



alla domenica compresi, successivo alla notificazione del verbale. Nel caso di accertamento di ogni ulteriore reiterazione della violazione nell'arco temporale di 180 giorni, l'Amministrazione comunale dispone la chiusura del pubblico esercizio nel primo fine settimana utile, dal venerdì alla domenica compresi.

4. In caso di recidiva, altresì, le autorizzazioni amministrative rilasciate possono essere revocate e sospese in qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art.10 del TULPS;
5. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii. e leggi e regolamenti regionali correlati.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è efficace dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio e sostituisce l'Ordinanza Sindacale protocollo n. 73138 del 02.05.2024, come precisato all'Art.8 della medesima Ordinanza.